

21866-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto

- depositato d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO - Presidente -  
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI  
FRANCESCO CANANZI - Relatore -  
EGLE PILLA  
DANIELA BIFULCO

Sent. n. sez. 743/2023  
UP - 01/03/2023  
R.G.N. 30424/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) iato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

lette le conclusioni depositate dall'avvocato (omissis) nell'interesse del  
ricorrente, che ha replicato alle conclusioni della Procura Generale e ha illustrato  
ulteriormente i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 27 gennaio 2022, confermava quella del Tribunale di Grosseto, che aveva accertato, per quanto di interesse, la responsabilità penale di (omissis) (omissis) condannandolo alla pena di mesi otto e giorni 15 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili, ritenendone la responsabilità per i delitti di violazione di domicilio, con l'aggravante del nesso teleologico per la commissione dell'ulteriore

delitto, previsto dall'art. 615-*bis* cod. pen., avendo collocato nella camera da letto della abitazione predetta alcune videocamere, attraverso le quali si procurava indebitamente immagini ritraenti gli incontri privati di (omissis) ex moglie.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 546, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in quanto non risultava apposta, in calce alla sentenza impugnata, la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante.

4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica, anche a causa del travisamento delle prove, in relazione alle fattispecie incriminatrici contestate.

La Corte di appello per un verso avrebbe omissis di valutare quanto emerso dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in ordine alla circostanza che (omissis) (omissis) fosse autorizzato all'accesso presso l'abitazione, in quanto consegnatario delle chiavi da oltre 18 anni, ad opera del suocero (omissis) (omissis) proprietario dell'abitazione e padre di (omissis)

Travisata sarebbe l'affermazione contenuta in sentenza che (omissis) avesse fatto accesso all'abitazione quando già era insorta una conflittualità con il proprietario, conflittualità del tutto negata, anzi, dall'imputato nel corso dell'esame.

Per altro lo stesso (omissis) (omissis) riferiva nel corso della escussione di aver cambiato la serratura quando si accorse che (omissis) portava via oggetti dalla abitazione, evento che il ricorrente colloca (omissis)

Da qui deriverebbe l'assenza del dissenso all'accesso di (omissis) alla abitazione da parte di (omissis) (omissis) dissenso che non può ritenersi presunto, ma deve manifestarsi esplicitamente o per *facta concludentia*.

La Corte territoriale, per altro verso, avrebbe in modo contraddittorio ritenuto, partendo dal predetto errato presupposto, che vi fosse già in atto una conflittualità fra (omissis) e il suocero, che il primo avrebbe ritenuto che proprio (omissis) fosse l'autore delle asportazioni dei beni relativi alla propria barca che in quella abitazione era ricoverata, tanto da collocare le telecamere per accusarlo.

Infine, con il motivo in esame il ricorrente lamenta che la condotta prevista dall'art. 615-*bis* cod. pen., che richiede il procurarsi «indebitamente» notizie o immagini, non possa applicarsi nel caso in esame, in quanto (omissis) aveva titolo ad accedere all'abitazione e aveva titolo a verificare chi stesse sottraendo gli

accessori della barca. In sostanza il ricorrente ritiene di aderire all'orientamento per cui la liceità dell'introduzione nella abitazione escluderebbe l'acquisizione 'indebita' delle immagini.

5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione del primo motivo di appello, che richiamava la memoria difensiva depositata in primo grado.

6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 47 cod. pen. e vizio di motivazione.

Anche in questo caso la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che <sup>(omissis)</sup> avesse già in atto una situazione conflittuale con il proprietario, escludendo così la scriminante putativa.

Il ricorrente richiama le ragioni per cui la predetta conflittualità non fosse sussistente, cosicché la Corte avrebbe travisato le prove e reso una motivazione manifestamente illogica.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

8. La difesa del ricorrente ha replicato alle predette conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-*duodecies* d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite al ricorrente. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito

possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145)

2. Le sentenze di merito fanno proprio quanto emerge dalle querele spinte da (omissis) (omissis) l (omissis) (fol. 4 della sentenza impugnata) — che integrano la condizione di procedibilità: nel giudizio di separazione con richiesta di addebito istaurato nel dicembre 2017 da (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) il primo aveva allegato un dvd contenente la registrazione di alcuni incontri sessuali fra quest'ultima e una terza persona — nelle giornate c (omissis) (omissis) presso l'abitazione in località (omissis) di proprietà della famiglia (omissis) della quale (omissis) deteneva da moltissimi anni le chiavi, in comodato gratuito — oltre a messaggi tratti dalla applicazione whatsapp, estrapolati dal tablet della donna, contenenti conversazioni amorose con altra persona.

Il Tribunale di Grosseto accertava la sussistenza dei delitti di violazione di domicilio e di interferenze illecite nella vita privata, non ritenendo credibile la versione del (omissis) che, rispetto alla apposizione della telecamera in camera da letto, riferiva che la stessa fosse funzionale ad accertare chi avesse rimosso gli accessori della propria barca, posizionati sotto il letto matrimoniale, o del tutto scomparsi ovvero rinvenuti nel giardino ove era collocata la barca medesima, in comproprietà con la moglie.

Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno ritenuto non credibile la versione dell'imputato in ordine alla finalità dell'apposizione della telecamera solo per ragioni di sorveglianza sugli accessori della barca, rilevando invece come la produzione nel giudizio civile delle videoriprese e anche dei messaggi predetti smentisse la causalità delle registrazioni, sostenuta invece dall'imputato.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi come sia condivisibile quanto affermato dalla Procura generale: a ben vedere in calce alla sentenza

risulta apposta la sottoscrizione del presidente del Collegio in relazione alla annotazione dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 che recita: «in caso di diffusione del presente provvedimento.. omettere le generalità.. ».

Pertanto, la circostanza che la sottoscrizione del Presidente sia apposta in calce alla predetta formula esprime il «fare propria» la sentenza medesima, richiamata come provvedimento, tanto più che lo stesso citato art. 52, al comma 2, prevede che «Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati».

Nel caso in esame la disposizione a tutela della riservatezza è stata apposta in calce al dispositivo della sentenza ed è stata sottoscritta dal Presidente del Collegio in quanto «medesima autorità che pronuncia la sentenza», quindi sottoscrivendo la sentenza e la relativa motivazione, sia ideologicamente che materialmente.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

4. Quanto invece alle doglianze proposte con i motivi, secondo, terzo e quarto, vanno esaminate congiuntamente, in quanto fondate sulla credibilità della versione dell'imputato.

4.1 Non manifestamente illogica è l'affermazione della Corte territoriale che, per escludere la tesi difensiva, rilevava come (omissis) non avesse sporto alcuna denuncia per sottrazione degli accessori nautici, né vi fu un chiarimento diretto del (omissis) verso il (omissis) e viceversa.

La sentenza impugnata, in uno a quella di primo grado, che collega la volontà di (omissis) di indagare non sugli accessori nautici, bensì sulle vicende sentimentali della moglie, come comprovato dalla esibizione nel giudizio civile non solo delle videoregistrazioni ma anche delle *chat* private di quest'ultima, non risulta affetta da alcuna manifesta illogicità o contraddizione.

Il punto della motivazione fortemente censurato dai motivi di ricorso è quello in cui la Corte di merito ha ritenuto che l'accesso di (omissis) avvenne per l'installazione della telecamera nella camera da letto, quando era già «insorta conflittualità con il proprietario», dal che dovrebbe escludersi il consenso all'accesso all'abitazione.

I motivi di ricorso, in particolare il secondo, indugiano sui travisamenti per omissione operati dalla Corte di appello, citando brani di deposizioni rese in sede istruttoria da testimoni, compreso (omissis) (omissis) brani che non sarebbero stati valutati e ritenuti, invece, idonei a smentire l'affermazione della Corte di appello sulla ormai maturata conflittualità.

E però, deve rilevare questa Corte per un verso come il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01).

Nel caso in esame si verte in tema di doppia conforme, il Giudice di appello non valorizza prove non valutate in primo grado e ciò che si richiede a questa Corte è una rilettura dei risultati istruttori.

Il ricorrente non censura la illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Per altro, e da ultimo, il ricorso difetta di autosufficienza: infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Nel caso in esame alcun verbale è stato allegato al ricorso.

4.2 La non decisività delle censure fin qui esaminate, anche in relazione al momento in cui si incrinarono i rapporti fra (omissis) e il suocero, deriva anche dalla circostanza che le sentenze di merito hanno ritenuto che sussisteva, comunque, la natura illecita della videoregistrazione, che integrava la violazione di domicilio (cfr. sentenza impugnata, fol. 11; sentenza di primo grado fol. 3).

Infatti, il Tribunale richiamava il principio per cui le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (v. Corte cost. n. 135 del 2001) (Sez. U., n. 26795 del 28/03/2006 Prisco, Rv. 234270 - 01). Nello stesso senso, più recentemente è stato affermato che in tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche solo se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria ovvero in ambienti privati, diversi dal "domicilio", nei quali deve essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 04).

Pertanto, illecite le video registrazioni senza il consenso espresso del (omissis) all'interno della abitazione di quest'ultimo, ne consegue che i Giudici del merito hanno fatto buon governo anche dei principi in tema di violazione di domicilio, applicando l'insegnamento per cui integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite — nel caso in esame sussistenti anche per il caso, sostenuto dall'imputato, di voler solo acquisire comunque illecitamente le prove contro il suocero — in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "*ius excludendi*", appunto il suocero, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose.

D'altro canto, comunque, corretta è l'applicazione del principio per cui in relazione all'art. 615-bis cod. pen. sono state ritenute inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma predetta, le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata, nel caso di una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in

ambito domestico, dall'altro coniuge con un terzo (Sez. 5, n. 35681 del 30/05/2014, C., Rv. 261445 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39827 del 08/11/2006, Ghionzoli Rv. 234960 - 01).

Ne consegue che del tutto non decisiva, oltre che manifestamente infondata, risulta l'interpretazione, proposta dal ricorrente, per cui l'«indebitamente», che connota la condotta dell'art. 615-*bis*, attenga all'introduzione nel domicilio.

In tal senso, per un verso l'illiceità della finalità prospettata dall'imputato rende non decisiva la censura, in quanto dalla stessa consegue anche la violazione del domicilio; per altro verso, comunque, il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615-*bis* cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata (Sez. 5, n. 9235 del 11/10/2011, dep. 2012, M., Rv. 251999 - 01, fattispecie in cui è stato ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata in relazione alla condotta dell'investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale all'interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all'insaputa dell'altro soggetto coinvolto nel rapporto).

Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

4.3 Quanto al terzo motivo, va evidenziato che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031/16 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561). D'altro canto, la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione) (Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511).

Nel caso in esame il motivo di appello sul punto era assolutamente generico e non si poneva come decisiva l'argomentazione correlata. Generico quindi è anche

l'attuale motivo che non evidenzia quale sia la decisività della censura mossa con la memoria predetta.

5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

6. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 01/03/2023

Il Consigliere estensore

Francesco Cananzi



Il Presidente

Rosa Pezzullo

